

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO CARICO
BIOMECCANICO**

GARA N. 101/2021

CIG 9017276B8C

INDICE

Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto).....	5
Articolo 3 (Durata dell'appalto).....	7
Articolo 4 (Personale).....	8
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze).....	9
Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio).....	9
Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 8 (Requisiti normativi).....	10
Articolo 9 (Modalità operative).....	10
Articolo 10 (Documenti da produrre).....	13
Articolo 11 (Verifiche e controlli sui servizi).....	14
Articolo 12 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione).....	14
Articolo 13(Oblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	15
Articolo 14 (Subappalto).....	15
Articolo 15 (Inadempimenti e penali).....	17
Articolo 16 (Risoluzione).....	18
Articolo 17 (Recesso).....	19
Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto).....	19
Articolo 19 (Cessione del credito).....	19
Articolo 20 (Invalidità parziale).....	20
Articolo 21 (Responsabilità dell'Appaltatore).....	20
Articolo 22 (Corrispettivo).....	21
Articolo 23 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	21
Articolo 24 (Cauzione Definitiva).....	23
Articolo 25 (Polizza Assicurativa).....	24
Art. 26 (Clausola codice etico).....	25

Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	26
Articolo 28 (Domicilio contrattuale).....	27
Articolo 29 (Riservatezza).....	27
Articolo 30 (Trattamento dei dati personali).....	28
Articolo 31(Foro competente).....	28
Articolo 32 (Interpretazione del presente contratto)	28
Articolo 33 (Norme di rinvio).....	29

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2019

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura di negoziata ex art. 36 e 54 del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del servizio di valutazione rischio “**CARICO BIOMECCANICO**” in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi affidati con il presente contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.4 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Offerta Economica

Allegato 2) Polizza assicurativa

Allegato 3) D.U.V.R.I. standard di Geofor S.p.A. relativamente al sito di Pontedera, Pisa e dei Centri di Raccolta

Allegato 4) trattasi di allegati virtuali perché reperibili sul sito internet della Committenza: Codice Etico, Politica integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza

Allegato 5) Garanzia definitiva

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di aggiornamento della valutazione rischio carico biomeccanico di Geofor s.p.a.

L'incarico si articola in 3 fasi rispettivamente denominate Fase A, Fase B e Fase C così articolate:

Descrizione attività	
Presentazione del progetto e comunicazione degli obiettivi	
Misurazione, monitoraggio e valutazione degli indici di rischio	Servizio porta a porta
	Servizio scarrabili & Co.
	Presidio centro di raccolta
	Magazzino kit
Interpretazione e analisi dei dati e focus group con GdL	
Stesura e presentazione del Report conclusivo e dell'eventuale piano di miglioramento	

Descrizione attività
Supporto alla progettazione dei servizi di raccolta
Supporto all'implementazione delle procedure
Supporto all'implementazione tecnica delle attrezzature e presidi
Supporto alle prove in campo (raccolta porta a porta, CdR, magazzino, scarrabili, ecc..)
Corso di formazione ai lavoratori/preposti a fine attività

Descrizione attività	
Misurazione, monitoraggio e valutazione degli indici di rischio	Servizio porta a porta
	Servizio scarrabili & Co.
	Presidio centro di raccolta
	Magazzino kit
Stesura e presentazione del Report conclusivo e dell'eventuale piano di miglioramento	

Si precisa sin d'ora che le fasi denominate "Fase B" e "Fase C" sono eventuali, in quanto sono svolte dall'affidatario solo in conseguenza dei risultati scaturiti dalla "fase A".

Nel caso in cui suddette fasi del servizio non venissero svolte l'affidatario non ha diritto ad alcun compenso, indennizzo, indennità o risarcimento di alcun genere per la mancata esecuzione ed avrà diritto solo al compenso pattuito per l'attività di cui alla Fase A.

2.2 Tenendo conto della particolare natura dei rischi collegati al "carico biomeccanico" derivante tra le varie casistiche dalla movimentazione manuale dei carichi, dai movimenti ripetitivi, dalle posture incongrue, ecc... e dei loro possibili effetti sui singoli lavoratori e sull'azienda e, la valutazione deve prevedere almeno i seguenti steps:

1. Presentazione del progetto e comunicazione degli obiettivi.
2. Misurazione, monitoraggio e valutazione degli indici di rischio generali e correlati alle varie attività oggetto della valutazione;
3. Interpretazione e analisi dei dati rilevati e focus group con GdL per esposizione risultanze e sviluppo attività
4. Stesura e presentazione del Report conclusivo e dell'eventuale piano di miglioramento.
5. Implementazione piano di miglioramento.
6. Completato il piano di miglioramento definito, concludendo con un nuovo Report di valutazione conclusiva; attività questa da completarsi nell'arco di durata contrattuale.

2.3 Attività complementari: Corsi di formazione al personale interessato alla valutazione e assistenza nell'implementazione di procedure ed altra documentazione facente parte del Sistema Integrato Aziendale.

Articolo 3 (Durata dell'appalto)

3.1 Considerando tutte le fasi previste al precedente articolo, il termine massimo di ultimazione delle prestazioni è di nr. 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento).

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Premesso che in data 13 novembre us l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragruppo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragruppo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi - indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

- 3.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

Articolo 4 (Personale)

- 4.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

- 4.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della

regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni.

L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio/fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore - trattandosi prettamente di attività intellettuale - pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze specifico, si allega al presente contratto una informativa rischi generali dei singoli siti in cui il personale dell'Appaltatore può trovarsi ad operare per il completamento del servizio richiesto.

Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____ .

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA MODALITA' OPERATIVE

Articolo 7 (Requisiti normativi)

7.1 Ai fini del presente schema di contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi – trattasi di elenco esemplificati non esaustivo:

- Linee guida dell'INAIL sulla metodologia per la valutazione del rischio specifico in oggetto;
- Testo Unico della Sicurezza – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- UNI ISO 11228-1 – Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e trasporto
- UNI ISO 11228-2 – Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e traino
- UNI ISO 11228-2 – Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

Articolo 9 (Modalità operative)

9.1 Il percorso metodologico richiesto all'operatore economico deve risultare scientificamente valido, basato su di un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei lavoratori e di tutte le figure della prevenzione.

Il percorso è composto di quattro fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio specifico:

- 1.** fase propedeutica;
- 2.** fase della valutazione preliminare;
- 3.** fase della valutazione approfondita;
- 4.** fase di pianificazione degli interventi.

Il progetto di **Valutazione Rischio Carico Biomeccanico** prevede i seguenti steps minimi (l'appaltatore integra con quanto necessario per completare adeguatamente la valutazione del rischio specifico):

- 1. Presentazione del progetto e comunicazione degli obiettivi**, tale attività deve prevedere almeno le seguenti fasi:
 - ✓ incontro preliminare con la direzione aziendale per presa visione dell'organizzazione, modalità operative, ecc....;

- ✓ costituzione di un gruppo (staff dell'operatore economico) di soggetti adeguatamente formati sui rischi collegati al carico biomeccanico e sui metodi per la loro valutazione (se formazione carente, l'operatore economico provvederà a colmare il "gap" eventuale), del gruppo fanno inoltre parte figure aziendali abitualmente coinvolte in attività di prevenzione in tema di salute e sicurezza sul lavoro come ad esempio: RSPP, RLSSA, Medico Competente, dirigenti, responsabili/preposti, quest'ultimi accompagneranno lo staff dell'appaltatore durante i sopralluoghi necessari;
- ✓ Analisi del ciclo lavorativo e della sua organizzazione, la scomposizione del ciclo lavorativo, in fasi, sottofasi, attività, procedure e relative professionalità impiegate;

2. Misurazione, monitoraggio e valutazione degli indici di rischio generali e correlati alle varie attività oggetto della valutazione, di seguito l'elenco dei settori/attività da monitorare e valutare:

- ✓ raccolta porta a porta – l'attività consiste nel monitorare, eseguire le dovute misurazioni necessarie finalizzate a definire gli opportuni indici di rischio impiegando la metodologia di valutazione scientificamente riconosciuta, analizzare i pesi movimentati, le modalità di esecuzione del lavoro svolto con automezzi di diverse dimensioni come ad esempio compattatori a caricamento posteriore con e senza cabina ribassata e con equipaggio variabile, automezzi tipo costipatori (patente categoria C) e sistema di ribaltamento contenitori con equipaggio variabile, veicoli leggeri che si guidano con patente categoria "B" e con equipaggio variabile, tali servizi vengono svolti su territori e viabilità diverse, in stagionalità diverse e per tipologia di rifiuti diversi (indifferenziato, multimateriale leggero, organico, carta e cartone), dove le utenze servite sono dotate di contenitori di diverse dimensioni come mastelli, bidoncini (da 120 a 360 litri), cassonetti fino a 1.000 litri. Le misurazioni devono essere svolte su un campione rappresentativo di ogni variabile individuabile in n°75 giri di raccolta con le variabili di cui sopra (n°39 giri di raccolta in estate e n°36 in inverno)
- ✓ servizi scarrabili & Co – studio e analisi delle modalità lavorative, misurazioni necessarie finalizzate a definire gli opportuni indici di rischio impiegando la metodologia di valutazione scientificamente riconosciuta, definendo gli opportuni spunti di miglioramento e raccomandazioni necessarie, implementazione delle

attuali procedure di lavoro, e quant'altro necessario all'individuazione del carico biomeccanico per lavori eseguiti con scarrabili, press-container, cassoni multibenna, benne mordenti. Attività di analisi da svolgersi sia nel periodo estivo che invernale.

- ✓ presidio centro di raccolta - studio e analisi delle modalità lavorative, misurazioni necessarie finalizzate a definire gli opportuni indici di rischio impiegando la metodologia di valutazione scientificamente riconosciuta, definendo gli opportuni spunti di miglioramento e raccomandazioni necessarie, implementazione delle attuali procedure di lavoro, e quant'altro necessario all'individuazione del carico biomeccanico per lavori eseguiti dagli addetti presso i centri di raccolta gestiti dalla Stazione Appaltante. Attività di analisi da svolgersi sia nel periodo estivo che invernale.
- ✓ magazzino kit - studio e analisi delle modalità lavorative, misurazioni necessarie finalizzate a definire gli opportuni indici di rischio impiegando la metodologia di valutazione scientificamente riconosciuta, definendo gli opportuni spunti di miglioramento e raccomandazioni necessarie, implementazione delle attuali procedure di lavoro, e quant'altro necessario all'individuazione del carico biomeccanico per lavori eseguiti dagli addetti al confezionamento dei kit per raccolta differenziata e dagli addetti alla consegna dei kit e contenitori vari. Attività di analisi da svolgersi sia nel periodo estivo che invernale.

3. Interpretazione e analisi dei dati rilevati e focus group con GdL per esposizione risultanze e sviluppo attività.

4. Stesura e presentazione del Report conclusivo e dell'eventuale piano di miglioramento.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio specifico devono essere definiti: i lavoratori eventualmente esposti al rischio; il livello del rischio; le criticità organizzative e ambientali, nonché l'implementazione delle attrezzature impiegate ed dei posti di lavoro, implementazione delle procedure di lavoro attualmente previste a sistema, implementazione delle metodologie di progettazione del servizio/lavoro specifico, valutazione della compatibilità degli attuali dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro impiegato dal personale che svolge le attività lavorative oggetto della valutazione specifica, e quant'altro necessario. Se del caso fornire indicazioni per il Medico Competente in merito all'implementazione del protocollo sanitario. Deve essere definito un programma di attuazione degli interventi migliorativi che tenga conto di

criteri di priorità. Il programma dovrà indicare in maniera chiara i tempi di attuazione degli interventi migliorativi e dovrà prevedere una rivalutazione del rischio per verificare l'adeguatezza degli interventi effettuati.

5. Implementazione piano di miglioramento: supporto e monitoraggio periodico (almeno trimestrale) dell'attuazione del piano di miglioramento, altre implementazioni necessarie suggerite dall'Appaltatore. In tale fase, l'appaltatore svolge specifici corsi di formazione a gruppi diversi di discenti ripartiti tra preposti (circa 30 persone) ed operativi (circa 170 persone) in maniera omogenea (cfr. distinta specifica art.23).

6. Completato il piano di miglioramento definito, ripetizione delle attività descritte ai punti "2 – 3 – 4" della presente lista, concludendo con un nuovo **Report** di valutazione conclusiva; attività questa da completarsi nell'arco di durata contrattuale.

Tutta la documentazione elaborata dall'operatore economico nella fase di valutazione deve essere fornita alla Stazione Appaltante in formato elettronico e cartaceo firmato in calce; per quanto riguarda il formato elettronico, questo deve essere in "word" – "excel" - "pdf" – formato multimediale.

9.2 Di seguito il cronoprogramma dell'attività valutativa:



- **Fase A** – durata massima sei mesi in cui svolgere le attività da 1 a 4 del paragrafo 9.1;
- **Fase B** – durata massima dodici mesi in cui svolgere l'attività 5 del paragrafo 9.1;
- **Fase C** – durata massima sei mesi in cui svolgere le attività del punto 6 del paragrafo 9.1;

La durata della fase "A" (e così le successive) ha inizio con la firma del presente contratto (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento)

Articolo 10 (Documenti da produrre)

10.1 La documentazione (relazione, rapporti di analisi, grafici, tabelle, test, ecc...) che deve produrre, sono diversificati in funzione dell'attività da svolgere, riconducibile essenzialmente alle seguenti casistiche:

- data certa di effettuazione della valutazione dell'agente fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione e misurazioni;
- dati identificativi del DdL, RSPP, MC, RLSSA, di Geofor s.p.a.

- metodologia di valutazione adottata, metodo di analisi, ecc...
- relazione esplicativa della campagna di valutazione, contenente:
- programma delle misure tecniche e organizzative che si adotteranno per eliminare, ridurre e attenuazione del rischio oggetto della valutazione, con l'indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte per la loro attuazione/vigilanza;
- il documento finale, deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicazioni per la loro implementazione eventuale, indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali già in essere (proposte per eventuali implementazioni), individuazione dei compiti dei singoli preposti.

La documentazione deve essere consegnata al Servizio di Prevenzione e Protezione sia in formato cartaceo con le firme e timbri necessari e in formato elettronico, sia in formato "pdf" che "word" che "excel" che formato multimediale.

Quanto sopra vale e si riferisce ad ogni singola fase descritta al punto 10.3 del presente contratto.

Articolo 11 (Verifiche e controlli sui servizi)

11.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla.

L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 12 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

12.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III

VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 13(Oblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

13.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 16 (PENALI) e 17 (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 14 (Subappalto)

14.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

14.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

14.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
 - ✓ copia autentica del contratto;
 - ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

14.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15 (Inadempimenti e penali)

- 15.1** Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.
- 15.2** Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:
- **ritardo irrilevante** fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi = nessuna penale (sono ammessi massimo due ritardi irrilevanti per il periodo contrattuale, superato tale limite, ai ritardi similari successivi sarà applicata la penale del 2 % del valore del contratto);
 - **ritardo lieve** tra 10 e 15 giorni lavorativi = penale del 4 % del valore del contratto;
 - **ritardo grave** oltre 15 giorni lavorativi = penale del 6 % del valore del contratto;
 - Non si terrà conto di ritardi dovuti a cause di forza maggiore che dovrà essere adeguatamente documentata e giustificata da parte del fornitore e validata dalla committenza a seguito di opportuna analisi.
 - Mancata presenza dei tecnici/professionisti referenti dell'Appaltatore durante le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 = penale del 6 % del valore del contratto;
 - Mancato completamento delle attività definite nel presente contratto (se non specificatamente concordato con la Committenza) = penale del 6 % del valore del contratto;
 - = penale del 5 % dell'ammontare complessivo dell'appalto;
- 15.3** E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.
- 15.4** In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.
- 15.5** La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.
- 15.6** E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 16 (Risoluzione)

16.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Mancata presentazione delle opportune evidenze dei requisiti tecnico/professionali degli operatori dell'Appaltatore;
- b) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- d) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 18 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001

- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

16.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

16.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

16.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 17 (Recesso)

17.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

17.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto)

18.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

18.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 19 (Cessione del credito)

19.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 20 (Invalidità parziale)

20.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti.

Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 21 (Responsabilità dell'Appaltatore)

21.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI).

21.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

21.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV
DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 22 (Corrispettivo)

22.1 Per l'esatta e completa esecuzione delle prestazioni Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo complessivo omnicomprendivo, derivante dal ribasso in sede di gara, di € _____ oltre Iva.

La fatturazione è posticipata, l'appaltatore emetterà un totale di tre fatture di uguale valore ciascuna al termine delle tre fasi elencata all'art. 9.2.

Articolo 23 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

23.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7.

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): 9017276B8C.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

23.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 23.5.

23.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;

Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;

CCNL applicato: _____;

23.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

23.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.6 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

23.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 9017276B8C.

Articolo 24 (Cauzione Definitiva)

24.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale.

La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

- 24.2** La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
- 24.3** La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.
- 24.4** In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
- 24.5** Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 25 (Polizza Assicurativa)

- 25.1** L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

25.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra

25.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

25.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

25.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Clausola 231)

26.1 L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). La [Controparte] dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.

- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori

Art. 27 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

27.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

27.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

27.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

27.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 28 (Domicilio contrattuale)

28.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
RUP	c.a.
Tel.	Tel.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 29 (Riservatezza)

29.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

29.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

✓ per la Committente: [●] ;

✓ per l'Appaltatore: Sig. [●].

29.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

29.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 30 (Trattamento dei dati personali)

30.1 Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 31(Foro competente)

31.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 32 (Interpretazione del presente contratto)

32.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

32.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

32.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 33 (Norme di rinvio)

33.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie